

Causa C-644/23 [Stangalov]ⁱ**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte****Data di deposito:**

26 ottobre 2023

Giudice del rinvio:

Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

26 ottobre 2023

Imputato:

IR

Oggetto del procedimento principale

Comunicazione a un imputato irreperibile dell'informazione che si terrà un processo nei suoi confronti, in considerazione del suo diritto a un nuovo processo in presenza.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio

Il rinvio è richiesto ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 1, lettera b), TFUE.

Questioni pregiudiziali

Se sia compatibile con l'articolo 9 in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4 o 2, della direttiva 2016/343, una normativa nazionale – articolo 423, paragrafo 1, seconda frase, prima ipotesi, NPK –in base alla quale un imputato condannato in sua assenza non ha alcun diritto a un nuovo processo in sua presenza quando si sia reso irreperibile dopo essere stato informato sommariamente dell'accusa nella fase preliminare del procedimento penale, e proprio per questa irreperibilità non è stato possibile informarlo dell'accusa

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

completa, né del processo avviato con tale accusa, né delle conseguenze della sua mancata comparizione nel processo, ed egli non ha diritto a un nuovo processo in sua presenza nemmeno se difeso da un avvocato nominato d'ufficio, indipendentemente dal fatto che non abbia con lui alcun contatto.

In caso di risposta negativa: se l'articolo 8 della direttiva 2016/343 e l'articolo 47 della Carta impongano o consentano al giudice del rinvio di rifiutarsi di esaminare nel merito l'accusa contro tale imputato e di pronunciare una sentenza nei suoi confronti, in sua assenza, qualora risulti chiaro al giudice del rinvio, sulla base di informazioni attendibili, che il più alto organo giurisdizionale nazionale, che ha competenza esclusiva a decidere sulla domanda di un imputato, condannato in sua assenza, di svolgimento di un nuovo processo in sua presenza, respingerà nel caso di specie tale domanda e non riaprirà il processo poiché non applicherà le disposizioni dell'articolo 9 in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafi 4 o 2 della direttiva, ma il diritto nazionale, e quindi l'imputato condannato in sua assenza verrà privato del diritto, garantito dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea, di presenziare al processo in un procedimento penale.

Disposizioni di diritto dell'Unione europea e giurisprudenza

Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1), in particolare i considerando da 36 a 39 e gli articoli da 8 a 10

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 47

Sentenza del 19 maggio 2022, C-569/20, ECLI:EU:C:2022:401 (in prosieguo: la «sentenza nella causa C-569/20»)

Sentenza del 17 dicembre 2020, C-416/20 PPU, ECLI:EU:C:2020:1042 (in prosieguo: la «sentenza nella causa C-416/20»)

Sentenza del 15 settembre 2022, C-420/20, ECLI:EU:C:2022:679 (in prosieguo: la «sentenza nella causa C-420/20»)

Disposizioni nazionali

Konstitutsia na Republika Bulgaria (Costituzione della Repubblica di Bulgaria)

Nakazatelno-protsesualen kodeks (Codice di procedura penale, in prosieguo: il «NPK»)

Durante le indagini, nella fase preliminare del procedimento, l'indagato viene formalmente accusato; ciò avviene attraverso un separato atto (in prosieguo: l'«atto formale ai sensi dell'articolo 219 NPK»), nel quale vengono indicati gli aspetti essenziali di fatto e di diritto dell'accusa. Per mezzo di questo atto

l'indagato viene informato di essere accusato di un determinato reato e gli viene data la possibilità di rilasciare dichiarazioni sull'accusa e di presentare istanze.

La seconda parte della fase preliminare del procedimento comprende gli atti del pubblico ministero dopo la chiusura delle indagini. Il pubblico ministero può decidere di formulare l'imputazione con atto presentato dinanzi al giudice.

In pratica, il contenuto dell'atto formale ai sensi dell'articolo 219 NPK è incluso nella parte finale dell'atto di imputazione in base all'articolo 246 NPK. La parte in fatto dell'atto di imputazione contiene informazioni dettagliate sul reato commesso dall'imputato, sull'ora del reato, sul luogo del reato e sulle modalità con cui è stato commesso il reato, sulla persona offesa e sull'ammontare del danno.

La fase giudiziale viene avviata depositando presso il giudice l'atto di imputazione. Il giudice adotta determinate misure per informare l'imputato inviandogli una copia dell'atto di imputazione e informandolo ufficialmente di alcune circostanze, in particolare del fatto che si svolgerà un processo riguardo a tale accusa, e della possibilità, a determinate condizioni, di condurre e concludere il procedimento penale in sua assenza (in prosieguo: il «procedimento ai sensi dell'articolo 247c NPK»). Dopo aver ricevuto l'atto di imputazione ai sensi dell'articolo 246 NPK e le informazioni ad esso allegate, l'accusato (che a partire da questo momento ha lo status di imputato) apprende per la prima volta che si svolgerà un processo, nel quale si stabilirà se l'accusa sia provata e se egli debba essere riconosciuto colpevole e condannato a una determinata pena. A questo punto, verrà anche informato della possibilità che la causa penale sia decisa malgrado la sua assenza.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 I fatti del procedimento principale sono i fatti già descritti nella domanda di pronuncia pregiudiziale C-569/20. Il giudice del rinvio desidera correggere il suo errore di fatto e chiarire che IR ha effettivamente ricevuto di persona l'atto formale di accusa nella fase preliminare del procedimento (l'atto formale ai sensi dell'articolo 219 NPK), ma non l'atto di accusa in base al quale è stata avviata la fase giudiziale del procedimento (l'atto di imputazione ai sensi dell'articolo 246 NPK), ossia l'atto di accusa depositato presso il giudice.
- 2 IR è accusato di due reati: la partecipazione a un'associazione criminale organizzata per commettere reati fiscali e la complicità nella commissione di un reato fiscale specifico.
- 3 Nella fase preliminare del procedimento, l'atto formale ai sensi dell'articolo 219 NPK contro IR è stato emanato il 18 aprile 2016 e gli è stato notificato il giorno successivo; quest'ultimo si è servito di un avvocato cui ha conferito mandato. IR ha preferito non esprimersi e si è limitato a dichiarare di essere all'estero, comunicando anche un nuovo indirizzo dove poteva essere reperito.

- 4 Dopo la fine delle indagini, il pubblico ministero, il 9 dicembre 2016, ha formulato l'atto di imputazione ai sensi dell'articolo 246 NPK e successivamente inviato gli atti al giudice, dando così avvio al procedimento giudiziario nel procedimento principale.
- 5 Dal 2016 ad oggi, il giudice del rinvio ha effettuato diversi tentativi di citare a giudizio IR, ma quest'ultimo non era reperibile nemmeno all'indirizzo da lui stesso indicato. Non sussistendo un contatto con IR, l'avvocato di quest'ultimo ha rinunciato al mandato. Di conseguenza, sono stati nominati in successione tre difensori d'ufficio che non avevano contatti con IR o i suoi parenti. Fondamentalmente, non è chiaro se IR sappia che è stato formulato un atto di imputazione, che quest'atto di imputazione è esaminato da un giudice (ossia che è in corso un procedimento giudiziario nei suoi confronti) e che gli è stato assegnato un difensore d'ufficio.
- 6 Secondo le più recenti informazioni riguardo a IR, quest'ultimo è stato condannato con sentenza passata in giudicato in altri tre procedimenti penali ed è ricercato per l'esecuzione delle pene irrogategli; è ricercato anche nell'ambito del procedimento principale. Tuttavia, egli non è rintracciabile.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio

Motivazione della prima questione pregiudiziale

- 7 Dopo aver illustrato la motivazione della sentenza della Corte nella causa C-569/20, il giudice del rinvio ritiene che la situazione giuridica di IR rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343, cosicché egli avrebbe diritto a un nuovo processo.
- 8 Tale ipotesi sarebbe giustificata dal fatto che IR si è reso irreperibile dopo la notifica dell'atto formale ai sensi dell'articolo 219 NPK, che – secondo il diritto nazionale – non contiene la necessaria informazione che in futuro avrà luogo un processo. Infatti, tale informazione è fornita soltanto con la notifica dell'atto di imputazione ai sensi dell'articolo 246 NPK e lo svolgimento del procedimento ai sensi dell'articolo 247c NPC.
- 9 Quindi IR in realtà non è stato informato del processo, sebbene tale informazione rappresenti un presupposto fondamentale per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343.
- 10 In particolare, non è stato informato:
 - dell'atto di imputazione ai sensi dell'articolo 246 NPK, il che significa che egli [non] è stato informato del tipo e della natura dell'accusa mossa nei suoi confronti, di modo che potesse esercitare i suoi diritti di difesa (articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13) e valutare se comparire personalmente o meno,

- tantomeno della circostanza che avrebbe avuto luogo un processo, con indicazione di data, ora e luogo (sentenza nella causa C-569/20, punti 41 e 42);
 - né delle conseguenze della sua mancata comparizione (punto 40);
 - egli nemmeno sarà assistito da un avvocato di sua fiducia (punto 56).
- 11 Sebbene la sua irreperibilità costituisca in sé la ragione dell'impossibilità di fornire informazioni, tale irreperibilità non conduce, conformemente agli articoli 9, 8, paragrafo 4, prima frase, e 39, prima frase, della direttiva 2016/343, nonché ai punti 46 e 47 della sentenza nella causa C-569/20, alla conclusione che il diritto a un nuovo processo sia escluso.
 - 12 In particolare, non sussiste un'assenza qualificata (anche nella forma dell'irreperibilità) alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, come descritta nella sentenza nella causa C-569/20, al punto 48, ossia un'assenza in cui l'imputato «sap[eva] (...) che un processo si sarebbe svolto nei suoi confronti» e «ha ricevuto informazioni sufficienti per essere a conoscenza del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti» (punto 59, seconda frase, e dispositivo).
 - 13 Nemmeno sussiste la situazione espressamente descritta dalla Corte ai punti 57 e 58 della sentenza nella causa C-569/20, di cui la Corte si è occupata soltanto a causa di una mancanza del giudice del rinvio, vale a dire la regolare notifica di un atto di imputazione ai sensi dell'articolo 246 NPK, rivelatosi viziato da errori procedurali, e la conseguente impossibilità, a causa dell'irreperibilità di IR, di notificargli il nuovo atto di imputazione ai sensi dell'articolo 246 [NPK], corretto. A causa della sua irreperibilità, a IR non è stato in realtà notificato alcun atto di imputazione ai sensi dell'articolo 246 NPK.
 - 14 Tuttavia, nella terza frase del punto 58 della sentenza nella causa C-569/20, la Corte afferma che si può ritenere che vi sia un'irreperibilità ai sensi del paragrafo 48 se «il contenuto del nuovo atto di imputazione corrisponde all'atto di imputazione originario». Secondo il diritto nazionale, il contenuto dell'atto formale ai sensi dell'articolo 219 NPK è sostanzialmente diverso da quello dell'atto di imputazione ai sensi dell'articolo 246 NPK, poiché i due atti hanno finalità processuali diverse.
 - 15 Di conseguenza, il giudice del rinvio ritiene che la situazione giuridica di IR non rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, in quanto nessuna delle tre condizioni di tale disposizione è soddisfatta. Pertanto, se IR fosse processato e riconosciuto colpevole e condannato a una determinata pena in sua assenza, avrebbe diritto a un nuovo processo in sua presenza, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2016/343.
 - 16 Il giudice del rinvio sottolinea che, in base al diritto nazionale, la situazione giuridica di IR rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 423, paragrafo 1, seconda frase, prima ipotesi, NPK, in base al quale, se un processo si svolgesse

nei suoi confronti ed egli fosse riconosciuto colpevole e condannato a una determinata pena in sua assenza, non avrebbe diritto a un nuovo processo in sua presenza.

- 17 Questo perché IR si è reso irreperibile dopo la notifica dell'atto formale ai sensi dell'articolo 219 NPK e il procedimento ai sensi dell'articolo 247c NPK non può essere condotto proprio a causa di questa irreperibilità, sicché egli non può essere informato dell'atto di imputazione ai sensi dell'articolo 246 NPK, del processo e delle conseguenze della mancata comparizione a tale processo.
- 18 Ai sensi dell'articolo 423, paragrafo 1, seconda frase, prima ipotesi, NPK, IR non ha diritto a un nuovo processo in sua presenza.
- 19 Inoltre, ai fini del corretto svolgimento del processo in assenza di IR è sufficiente che questi sia rappresentato da un avvocato, anche se non è necessario che quest'ultimo goda della sua fiducia. Infatti, non è richiesto che l'imputato assente abbia alcun contatto con il suo avvocato.
- 20 Pertanto, il fatto che quest'ultimo sia rappresentato da un avvocato nominato d'ufficio, che egli non conosce e non ha incaricato della sua difesa, soddisfa pienamente il requisito di cui all'articolo 94, paragrafo 1, n. 8, NPK e non costituisce motivo per concedergli un nuovo processo in sua presenza con la partecipazione di un avvocato di sua scelta.
- 21 Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che la situazione giuridica di IR ai sensi del diritto nazionale sia disciplinata dall'articolo 423, paragrafo 1, seconda frase, prima ipotesi, NPK. Se IR venisse processato, giudicato colpevole e condannato a una determinata pena in sua assenza, non avrebbe diritto a un nuovo processo in sua presenza in base a tale disposizione.
- 22 Di conseguenza, secondo il giudice del rinvio, sussiste un'evidente contraddizione tra l'articolo 9, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, e con l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 e l'articolo 423, paragrafo 1, seconda frase, prima ipotesi, NPK. La prima disposizione concede a IR il diritto a un nuovo processo, mentre la seconda esclude tale diritto.
- 23 In tale contesto viene sollevata la prima questione pregiudiziale, volta a verificare l'effettiva sussistenza di un contrasto tra le due disposizioni.

Motivazione della seconda domanda pregiudiziale

- 24 La seconda questione è posta solo nel caso in cui la Corte giunga alla conclusione che l'articolo 423, paragrafo 1, seconda frase, prima ipotesi, NPK non è conforme al diritto dell'Unione europea. Di per sé, ciò significa che tale disposizione non dovrebbe essere applicata. La riapertura del processo penale condotto in assenza dell'imputato è quindi disciplinata dall'articolo 9 in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafi 4 o 2, della direttiva 2016/343; ciò vale anche per il procedimento principale, nel caso di specie per IR.

- 25 Più specificamente, in quanto imputato in uno Stato membro, IR ha diritto a un nuovo processo se è stato condannato in assenza; tale diritto deriva direttamente dall'articolo 9 in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafi 4 o 2, della direttiva 2016/343, che hanno effetto diretto (sentenze nelle cause C-569/20, punto 28 e dispositivo, e C-416/20, punto 55, seconda frase).
- 26 La necessità della seconda domanda deriva dalla certezza del giudice del rinvio che IR non avrebbe in realtà alcuna possibilità di esercitare tale diritto. Tale certezza deriva a sua volta dalla giurisprudenza del Varhoven sad (Corte suprema [di cassazione]) in merito alla riapertura di processi penali celebrati in assenza dell'imputato. Questa giurisprudenza tiene conto soltanto del diritto nazionale (articolo 423 NPK), ma non del diritto dell'Unione europea, compresi gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343.
- 27 In primo luogo, occorre rilevare che la formulazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale direttiva è sufficientemente precisa e incondizionata, a prescindere dai dubbi che possono sussistere: la persona condannata in contumacia deve essere stata informata del «processo» per vedersi negare un nuovo processo. Poiché è ovvio che l'informazione sul l'atto formale ai sensi dell'articolo 219 NPK ha una qualità diversa rispetto all'informazione sul processo, non vi è dubbio che la normativa nazionale differisca sostanzialmente dal diritto dell'Unione europea. Ciononostante, il Varhoven sad continua ad applicare il diritto nazionale anche dopo la scadenza del termine di recepimento della direttiva (1° aprile 2018), senza ritenere necessario affrontare questa contraddizione nelle sue decisioni o presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale.
- 28 In secondo luogo, va notato che qualsiasi dubbio sull'incompatibilità del diritto nazionale con il diritto dell'Unione europea, se mai fosse possibile, potrebbe essere fugato da un esame più attento della giurisprudenza della Corte. Di fondamentale importanza è la sentenza nella causa C-569/20, in cui la Corte conclude chiaramente nel suo dispositivo che la persona condannata in sua assenza non ha diritto a un nuovo processo in sua presenza soltanto se «ha ricevuto informazioni sufficienti per essere a conoscenza del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti» e successivamente si è resa irreperibile. Secondo il diritto nazionale, è chiaro che l'informazione sull'atto formale ai sensi dell'articolo 219 NPK ha una qualità diversa rispetto all'informazione sul processo. Infatti, la decisione di redigere un atto di imputazione ai sensi dell'articolo 246 NPK è il primo passo verso l'apertura del processo, ma questa decisione viene presa molto tempo dopo che l'imputato è stato informato dell'atto formale ai sensi dell'articolo 219 NPK.
- 29 Nonostante la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-569/20, la giurisprudenza del Varhoven sad è rimasta invariata. Il Varhoven sad non applica direttamente il diritto dell'Unione europea, non discute dell'esistenza di un contrasto tra quest'ultimo e il diritto nazionale e non presenta una domanda di pronuncia pregiudiziale su tale questione. Continua invece ad applicare il diritto

nazionale e, in particolare, rifiuta la ripetizione del processo per controversie penali decise in assenza ai sensi dell'articolo 423, paragrafo 1, seconda frase, prima ipotesi, NPK.

- 30 Si può presumere con assoluta certezza che anche [qualsiasi domanda di] IR verrebbe respinta in questo modo, se egli venisse giudicato colpevole e condannato in sua assenza e successivamente facesse valere il suo diritto a un nuovo processo in sua presenza.
- 31 Con riguardo alla certezza che il diritto di IR di essere presente di persona sarà violato, si rileva quanto segue.
- 32 Questa certezza si basa sui criteri sviluppati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in altre controversie simili. Tuttavia, essi riguardano le relazioni reciproche tra le giurisdizioni nazionali di diversi Stati e non le relazioni reciproche tra diverse istanze all'interno di una giurisdizione nazionale.
- 33 La Corte di giustizia dell'Unione europea ha già affermato che occorre verificare in due fasi se esiste un rischio di violazione del diritto fondamentale a un equo processo in un procedimento di esecuzione di un mandato d'arresto europeo (MAE) (sentenze del 31 gennaio 2023, C-158/21, ECLI:EU:C:2023:57, punti 97, 98 e 102; del 17 dicembre 2020, C-354/20 e C-412/20, ECLI:EU:C:2020:1033, punto 51; del 22 febbraio 2022, C-562/21 e C-563/21, ECLI:EU:C:2022:100, punto 66).
- 34 Nell'ambito della prima fase è necessario determinare se sussistano elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati tendenti a testimoniare l'esistenza di un rischio reale di violazione del diritto a un equo processo (nel procedimento principale, sotto forma di violazione del diritto a essere presenti personalmente al processo in cause penali) a causa di carenze sistemiche o generalizzate nel funzionamento del sistema giudiziario. In questo caso, è necessario effettuare una valutazione complessiva del funzionamento del sistema giudiziario (sentenze nelle cause C-158/21, punti 102 e 103; C-354/20, punto 54; C-562/21 e C-563/21, punti 67 e 77).
- 35 Nel procedimento principale, la prima fase della verifica ha un esito positivo. Tale informazione è disponibile sotto forma di formulazione legale esplicita e chiara (articolo 423, paragrafo 1, seconda frase, prima ipotesi, NPK). Ai sensi di tale prescrizione, tutti gli imputati che si sono resi irreperibili dopo la notifica dell'atto formale ai sensi dell'articolo 219 NPK, in linea di principio e senza eccezioni, non hanno più diritto a un nuovo processo in loro presenza. Non è necessario che siano informati del processo e delle conseguenze della mancata comparizione. Nemmeno è necessario che l'avvocato che li rappresenta sia un avvocato di loro fiducia.
- 36 In una seconda fase, occorre esaminare in quale misura tali carenze possano incidere in modo concreto e diretto sulla situazione giuridica di IR, alla luce della situazione individuale di tale persona, della natura del reato e di altre circostanze,

laddove il rischio di violazione del diritto a un equo processo deve essere «manifesto» (sentenze nelle cause C-158/21, punti 106 e 107; C-354/20, punto 55; C-562/21 e C-563/21, punto 82).

- 37 Nel procedimento principale, la seconda fase della verifica è affermativa. La formulazione esplicita e chiara della legge (articolo 423, paragrafo 1, seconda frase, prima ipotesi, NPK) viene applicata dal Varhoven sad in modo fedele, senza alcuna deviazione. Pertanto, esiste una giurisprudenza consolidata, chiara e coerente del Varhoven sad che nega alle persone condannate in loro assenza un nuovo processo in presenza se si sono rese irreperibili dopo la notifica dell'atto formale ai sensi dell'articolo 219 NPK e quindi non sono state informate del processo in cui sono state condannate in loro assenza. Pertanto, nessuna circostanza relativa alla situazione personale di IR o alla natura del reato o ad altri elementi può fare in modo che questa legge e questa giurisprudenza non gli vengano applicate.
- 38 Al contrario, trattandosi di due reati gravi, di un'irreperibilità volontaria di molti anni e di altre tre condanne definitive (rispetto alle quali, anche, IR può eventualmente chiedere un nuovo processo in sua presenza), vi è la piena certezza che il Varhoven sad respingerà la richiesta di IR di un nuovo processo in sua presenza se tale richiesta venisse presentata dopo un'eventuale condanna in sua assenza nel procedimento principale.
- 39 La piena certezza soddisfa il criterio del «rischio reale di violazione del suo diritto a un processo equo», di cui ai punti 61 e 66 della sentenza nella causa C-354/20 e ai punti 82 e 84 della sentenza nella causa C-562/21, e quello dei «seri e comprovati motivi» di cui ai punti 88, 89 e 101 della sentenza nella causa C-562/21.
- 40 Tale assoluta certezza è confermata dal fatto che, anche dopo il 19 maggio 2022, data di pubblicazione della sentenza della Corte nella causa C-569/20, la giurisprudenza del Varhoven sad è rimasta immutata. In particolare, il Varhoven sad non esamina gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343 e la giurisprudenza della Corte su tali disposizioni e non ritiene necessario presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale in considerazione del manifesto contrasto con l'articolo 423, paragrafo 1, seconda frase, prima ipotesi, NPK.
- 41 Di conseguenza, per il giudice del rinvio è chiaro che IR non ha alcuna possibilità di esercitare il diritto a un nuovo processo che gli è conferito ai sensi del diritto dell'Unione europea.
- 42 In realtà, il diritto bulgaro non prevede alcun rimedio contro eventuali carenze nell'attività giudiziaria del Varhoven sad per quanto riguarda la riapertura dei procedimenti decisi in assenza ai sensi dell'articolo 423 NPK, in quanto il Varhoven sad è l'unica istanza che decide su tale questione (diversamente nelle ipotesi di cui alle sentenze nelle cause C-158/21, punto 112, e C-562/21, punti 91 e 92).

- 43 In merito alla comunicazione tra il giudice del rinvio e il Varhoven sad si precisa quanto segue.
- 44 Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha elaborato un rimedio che può prevenire la violazione di un diritto garantito dal diritto dell'Unione europea, ossia lo Stato di esecuzione può esigere determinate garanzie dallo Stato emittente (sentenza del 5 aprile 2016, C-404/15 e C-695/15, sulle condizioni di detenzione in carcere, punto 103).
- 45 Tale rimedio non è applicabile nel procedimento principale, in quanto la natura dei rapporti reciproci tra le istituzioni giudiziarie nell'ordinamento giuridico bulgaro non consente al giudice del rinvio di esigere dal Varhoven sad la garanzia che esso rispetterà il diritto dell'Unione nella sua attività giudiziaria.
- 46 Inoltre, il giudice del rinvio non è, in linea di principio, competente, ai sensi del diritto nazionale, a esaminare se IR abbia diritto a un nuovo processo. È discutibile che abbia tale competenza ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2016/343, dal momento che la Corte ha già stabilito che il diritto dell'Unione europea non impone al giudice nazionale, che conduce un procedimento penale in assenza dell'imputato in circostanze nelle quali l'imputato ha un diritto riconosciuto a un nuovo processo, di menzionare espressamente tale diritto nella sua sentenza (sentenza dell'8 giugno 2023, C-430/22, ECLI:EU:C:2023:458, dispositivo).
- 47 Secondo il diritto nazionale, ha questa competenza soltanto il Varhoven sad, il quale soltanto a seguito di un'istanza di IR, condannato in sua assenza, accerterà i fatti di causa e in base ad essi applicherà la legge secondo il proprio convincimento.
- 48 Di conseguenza, le conclusioni giuridiche del giudice del rinvio, comprese quelle contenute nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, non hanno alcuna rilevanza giuridica per il Varhoven sad.
- 49 Sulla portata della domanda:
- 50 Il giudice del rinvio sottolinea che la questione sollevata non riguarda la conformità al diritto dell'Unione europea della giurisprudenza del Varhoven sad sulla riapertura di processi decisi in assenza dell'imputato. Tale giurisprudenza è semplicemente indicata come un dato oggettivo di cui il giudice del rinvio deve tenere conto nel decidere se esaminare l'accusa contro IR e pronunciarsi al riguardo o se rifiutarsi.
- 51 La questione sollevata riguarda la conformità al diritto dell'Unione europea della futura decisione che il giudice del rinvio adotterà in merito allo svolgimento o meno del procedimento penale a carico di IR in sua assenza.
- 52 Poiché il giudice del rinvio esamina egli stesso l'accusa contro IR, l'obbligo di condurre il procedimento penale in modo tale da garantire il diritto di quest'ultimo

di essere presente personalmente incombe direttamente su di esso. Più specificamente, esso ha «l'obbligo assoluto (...) di rispettare, nell'ambito del suo ordinamento giuridico, l'insieme delle disposizioni del diritto dell'Unione, compresa la direttiva 2016/343» (sentenza nella causa C-416/20, punto 55).

- 53 In particolare, il rispetto dell'articolo 9 della direttiva implica che deve essere garantito il diritto dell'imputato di essere presente al processo, anche se è stata emessa una decisione giudiziaria in sua assenza in mancanza delle condizioni di assenza qualificata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva. Tale garanzia consiste nella certezza che gli verrà concesso un nuovo processo, in sua presenza, unicamente sulla base di una domanda da lui presentata.
- 54 In assenza di tale garanzia, si pone la questione se il giudice del rinvio debba rifiutarsi di condurre il procedimento penale e di emettere una decisione di merito nei confronti di IR.
- 55 Sul rifiuto di condurre un processo penale, si osserva quanto segue.
- 56 È proprio in tale contesto che viene sollevata la seconda questione pregiudiziale. Essa riguarda la possibilità e la natura di un eventuale rifiuto da parte del giudice del rinvio di condurre il procedimento penale nei confronti di IR.
- 57 In primo luogo, va notato che l'accusa contro IR riguarda la partecipazione a un gruppo criminale organizzato per la commissione di reati fiscali e la complicità ai fini della commissione di un reato fiscale specifico. Si tratta di due ambiti disciplinati dal diritto dell'Unione europea, che richiede, in particolare, che questi atti criminali siano sanzionati (articolo 3 della decisione quadro [2008/841/GAI] del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, GU L 300 dell'11 novembre 2008, pag. 42, e articolo 7 della direttiva [(UE)]2017/1371 del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, GU L 198 del 28 luglio 2017, pag. 29).
- 58 Pertanto, il rifiuto del giudice del rinvio di condurre il procedimento penale contro IR sarebbe manifestamente contrario a tali atti.
- 59 In secondo luogo, occorre sottolineare che tale rifiuto potrebbe essere giustificato soltanto se il procedimento penale si svolgesse altrimenti in condizioni tali da impedire un processo equo. Più specificamente, quando l'articolo 3 della decisione quadro 2008/841 e l'articolo 7 della direttiva 2017/1371 richiedono la sanzione dei corrispondenti reati, presuppongono che ciò avvenga secondo le procedure previste dal diritto dell'Unione europea e nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate, in modo che sia garantito un processo equo (articolo 47, paragrafo 2, della Carta) e che siano rispettati il diritto di difesa e il diritto dell'imputato di essere presente al processo nei procedimenti penali, diritti espressamente riconosciuti dal diritto dell'Unione europea, la cui violazione deve essere oggetto di rimedi sufficientemente efficaci (articolo 47, paragrafo 1, della Carta).

- 60 Pertanto, il giudice del rinvio chiede se la certezza che il diritto di IR di essere presente al processo non sarà rispettato, in quanto la sua richiesta di un nuovo processo in sua presenza sarà respinta dal Varhoven sad, possa, di conseguenza, indurre il giudice del rinvio a rifiutare di condurre il procedimento penale a suo carico e, eventualmente, di condannarlo.
- 61 Questo rifiuto può presentare due aspetti.
- 62 Da un lato, si pone la questione se il giudice del rinvio debba necessariamente astenersi dal condurre il procedimento penale in quanto la garanzia di un processo equo, che si traduce nel diritto di IR di essere presente al processo (garanzia che, in caso di condanna in assenza, si manifesta proprio nel diritto a un nuovo processo sancito dall'articolo 9 della direttiva), prevale sulla necessità di sanzionare i reati da lui eventualmente commessi (sentenza del 17 gennaio 2019, C-310/16, ECLI:EU:C:2019:30, punti 33 e 34). Inoltre, la Corte ha già stabilito che l'articolo 8 della direttiva 2016/343 non obbliga gli Stati membri a condurre processi in assenza, ma si limita a consentirli, a determinate condizioni (sentenza nella causa C-420/20, punto 37).
- 63 Oppure, dall'altro, se il giudice del rinvio abbia, al contrario, la possibilità di verificare se condurre il procedimento penale nonostante la certezza che il diritto di IR di essere presente al processo sarà violato, valutando se la necessità di evitare l'impunità prevalga sul diritto di quest'ultimo di essere presente personalmente. In tal caso, si pone la questione di quali criteri dovrebbero essere utilizzati per questa valutazione.